

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Nota Integrativa

Al Bilancio di Previsione 2024/2026

Premessa

La nota integrativa è un documento allegato al Bilancio di Previsione finanziario che ha la funzione di illustrare i dati sintetici riportati nel bilancio d'esercizio e fornire le informazioni necessarie per una adeguata interpretazione, come disciplinato dall'Allegato A/1, punto 9.3, lett. m) al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare l'articolo 11 del Dlgs n. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1), prevedono che la Nota Integrativa contenga i seguenti elementi:

- (a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- (b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- (c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- (d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- (e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- (f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- (g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- (h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- (i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

A partire dal Bilancio 2021/23 gli aggiornamenti al principio contabile della programmazione – All.4/1 dal D.Lgs.118/2021 hanno introdotto nuove disposizioni che integrano le informazioni sopra elencate. Nello specifico, sono stati introdotti i prospetti a/1, a/2 e a/3 al risultato di amministrazione presunto, che il DM 1 agosto 2019, art. 6, comma 2, ha reso obbligatori, nel caso di iscrizione a bilancio delle quote dell'avanzo presunto. La nota integrativa deve quindi riepilogare ed illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto, evidenziandone gli eventuali utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto, effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili (punto 9.11.4 del principio contabile della programmazione allegato 4/1 al Dlgs 118/2021).

Nel caso di utilizzo di quote di avanzo presunto in sede di predisposizione del bilancio, occorre procedere alla descrizione delle componenti più rilevanti relative all'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 è stata introdotta un'importante modifica al principio contabile della programmazione – All.4/1 dal D.Lgs.118/2021, volta a favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 ha infatti aggiunto il paragrafo 9.3.1 "Il processo di bilancio degli enti locali" al principio applicato All. 4/1, nel quale è descritto l'iter di predisposizione del bilancio di previsione, con l'indicazione dei compiti in capo al Responsabile finanziario ed alla Giunta, al fine di consentire al Consiglio Comunale di giungere all'approvazione del bilancio entro il 31 dell'anno precedente a quello di riferimento. Viene altresì previsto che il rinvio dei termini di

approvazione del bilancio potrà essere adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali che dispongono il rinvio.

Pur nel contesto di incertezza economica generale, le previsioni di bilancio sono state formulate attenendosi alla normativa vigente, mantenendo immutate le aliquote dei tributi, adeguando le tariffe di alcuni servizi e adottando un criterio storico di allocazione delle risorse e tenendo conto dei possibili effetti della crisi in corso, soprattutto sui costi energetici e sul gettito di alcune entrate importanti come Imu e addizionale irpef.

La costruzione di un bilancio corrente in pareggio è stata resa possibile anche grazie all'utilizzo di quota di oneri di urbanizzazione per il finanziamento di spese correnti, per le tipologie di interventi rese ammissibili dall'art 1 comma 460 della legge 232/2016 quali manutenzioni ordinarie di opere di urbanizzazione.

Viene confermato l'impianto normativo stabilito dal Decreto Fiscale D.L. n. 124/2019, entrato in vigore il 27.10.2019 e dalla Legge di Bilancio 2020, per quanto riguarda in particolare:

- il riparto del Fondo di solidarietà comunale. La componente del Fondo è distribuita ai Comuni in parte in base al metodo storico, e in parte sulla base di un sistema perequativo basato su fabbisogni standard e capacità fiscali. In questo ambito cambiano le percentuali di riparto su base perequativa: è previsto che per il 2023 la quota perequativa sia pari al 65% del Fondo, per poi crescere progressivamente del 5% all'anno fino a raggiungere il 100% nell'anno 2030.
- l'aumento a regime del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, incremento che necessita di reperire una quota importante di risorse di parte corrente nei bilanci comunali;
- la proroga della deroga ai coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato che potranno essere quantificati anche inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50%;
- l'obbligo di costituzione dal 2021 del Fondo Garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali previsto dall'art. 859 della L. n.145/2018;
- la disapplicazione di alcune norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi ;
- il consolidamento e l'ampliamento delle risorse a sostegno degli investimenti in tema di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile e messa in sicurezza del territorio, delle strade e degli edifici;
- l'intervento sulle risorse correnti, con l'avvio del reintegro del taglio di cui al Dl n. 66 del 2014 (560 mln che sono riassegnati progressivamente tra il 2020 e il 2024);
- l'applicazione delle nuove regole dettate dall'Arera - Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente in merito di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR2);

Viene altresì confermato, in particolare:

- l'incremento, a decorrere dal 2024, di 560 milioni di euro annui della quota del fondo di solidarietà comunale dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (art. 1, comma 774);
- l'istituzione di un fondo per il potenziamento di sicurezza urbana da parte dei comuni attraverso l'installazione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati con una dotazione di 4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (art. 1, commi 776-778 legge di bilancio 2022); con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.
- la stabilizzazione a regime del contributo pari a 110 milioni di euro annui riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 786);
- l'incremento del fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori istituito dall'articolo 1, comma 589, della legge di bilancio 2022, destinato ai incrementare le iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, con una dotazione finanziaria pari a 6 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024.
- il fondo, nel limite complessivo di 500 milioni, per gli anni dal 2020 al 2024, destinato ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico (da utilizzare per almeno il 50% delle risorse assegnate) e lo sviluppo territoriale sostenibile. Le risorse sono state assegnate, con il D.M. 30 gennaio 2020, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di

popolazione. I commi da 29 a 37 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019. Per il Comune di Sesto il contributo è pari ad euro 170.000.

Nella programmazione del Bilancio 2024-2026 è stata garantita inoltre la copertura delle spese connesse agli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche adottato unitamente al DUP 2024-2026

Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024-2026 è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al d.lgs. n.118/2011, in particolare:

- i principi contabili generali (Allegato n. 1 dlgs 118/2011)
- il principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 dlgs 118/2011)
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 dlgs 118/2011)

è composto da:

- previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio
- previsioni delle entrate e delle spese di competenza per ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione
- quadro generale riassuntivo
- verifica degli equilibri

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- la presente nota integrativa al bilancio di previsione;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Il documento così predisposto e sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale sintetizza e definisce, nell'ambito di un processo decisionale che deve tenere conto di nuovi vincoli e limiti imposti dal legislatore nazionale, in termini numerici, le scelte dell'Amministrazione in un orizzontale temporale triennale.

Al riguardo si riporta quanto indicato dal punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 dlgs 118/2011):

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente".

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Il bilancio armonizzato affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa per il primo anno del triennio, inoltre evidenzia nella parte entrata l'importo del fondo pluriennale vincolato (FPV), elemento di profonda innovazione derivante dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.

Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, per le spese legali e per il trattamento accessorio del personale.

Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni, per titoli, relative all'esercizio 2024 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa), e al 2025 e 2026 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTRATE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024	SPESE	CASSA 2024	COMPETENZA 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	39.289.163,87				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		7.585.496,37			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	61.375.864,29	56.369.730,00	Titolo 1 - Spese correnti	114.465.898,18	92.769.957,33
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.955.033,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.561.817,62	8.089.583,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale		
			- di cui fondo pluriennale vincolato	63.378.490,79	30.565.039,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.009.433,77	23.676.737,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	2.841.294,89
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	45.274.136,03	25.843.900,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.926.801,70	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
Totale entrate finali	163.148.053,41	113.979.950,00	Totale spese finali	177.844.388,97	123.334.996,37
Titolo 6 - Accensione di prestiti	2.688.750,00	2.688.750,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui fondo anticipazioni liquidità	1.326.176,18	919.200,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	33.671.635,44	30.000.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	35.758.574,84	30.000.000,00
Totale Titoli	219.508.438,85	166.668.700,00	Totale Titoli	234.929.139,99	174.254.196,37
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	258.797.602,72	174.254.196,37	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	234.929.139,99	174.254.196,37
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	23.868.462,73				

LE PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE	COMPETENZA 2025	COMPETENZA 2026	SPESE	COMPETENZ A 2025	COMPETENZA 2026
Fondo pluriennale vincolato	4.796.327,89	3.130.033,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	56.536.030,00	56.525.030,00	Titolo 1 - Spese correnti	89.866.433,00	89.816.683,00
			- di cui fondo pluriennale vincolato	1.955.033,00	1.955.033,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.709.983,00	7.670.383,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.699.444,89	6.641.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.684.437,00	23.665.237,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	1.175.000,00	430.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.870.150,00	6.478.150,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
Totale entrate finali	104.800.600,00	94.338.800,00	Totale spese finali	108.565.877,89	96.457.833,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.031.050,00	1.011.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	20.000.000,00	20.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	30.000.000,00	30.000.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	30.000.000,00	30.000.000,00
Totale Titoli	154.800.600,00	144.338.800,00	Totale Titoli	159.596.927,89	147.468.833,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	159.596.927,89	147.468.833,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	159.596.927,89	147.468.833,00

Criteri di valutazione

Le previsioni triennali di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2024-2026 sono state formulate rispettando i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, e attendibilità. Le previsioni, inoltre, sono state formulate in osservanza al principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 e garantiscono l'equilibrio di bilancio.

Nel determinare l'importo dello stanziamento, si è tenuto conto, oltre che del trend storico anche degli effetti del "decreto fiscale" D.L. n.124/201, delle Leggi di bilancio del 2022 (L. n.234/2021) e del 2023 (L. n. 197/2022) che sul fronte delle entrate, prevedono;

- l'incremento della perequazione del 5% annuo rispetto alla quota del 2023 (65%) sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno2030;
- l'aumento della dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale destinato a compensare il taglio di risorse operato nel 2014 con il decreto legge n.66 e la perequazione;
- la riproposizione del contributo a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale che, per il Comune di Sesto San Giovanni, vale euro 142.081,57. I Comuni dovranno tuttavia utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali;

- l'incremento del Fondo di solidarietà comunale di 80 mln per il 2024, con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado (art. 1, comma 174, Legge 234/2021).
- l'istituzione di un fondo finalizzato al potenziamento, attraverso docenti specializzati, dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado. La dotazione del fondo è di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 e verrà ripartita con D.M. da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali saranno individuati i criteri di ripartizione;
- viene prorogato, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2025, il termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997, previsto dall'art. 35, comma 8 del D.L. n. 1/2012.

Sul fronte delle spese correnti, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio;
- relativamente alle spese per il salario accessorio al personale e la produttività, ai sensi del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., si è provveduto a quantificare le quote che saranno esigibili nell'esercizio successivo individuando per le stesse il relativo fondo pluriennale vincolato di spesa.

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Le previsioni sono state formulate a "legislazione vigente". Eventuali modifiche determinate da nuovi interventi legislativi in materia di finanza locale saranno recepite con opportune variazioni di bilancio.

Analisi delle entrate

Di seguito si riportano gli elementi di maggiore rilievo che hanno caratterizzato la modalità di elaborazione delle stime sugli stanziamenti di entrata corrente:

Le entrate di parte corrente nel 2024 sono previste in € 88.136.050,00.

- **Titolo 1 dell'Entrata:**

Le entrate tributarie vengono previste sulla base degli andamenti degli anni precedenti e dei presupposti normativi.

IMU

L'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); resta in vigore la TARI mentre l'IMU viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della sopra richiamata L. n. 160/2019.

Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170, in vigore dal 29.11.2023, stabilisce che l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto previsto dall'art. 1, commi 756 e 757 della L. 160/2019, decorrere dall'anno d'imposta 2025. Pertanto è possibile, per il 2024, approvare le aliquote secondo i criteri già adottati nel 2022 e confermati nel 2023;

Rimane operante ai fini IMU, così come per gli altri tributi, il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che stabilisce che, se non approvate, le aliquote sono prorogate di anno in anno.

La previsione del gettito ordinario netto della nuova IMU, al netto della quota prevista per l'alimentazione del Fondo di solidarietà, è stimata per l'anno 2024 in €. 15.030.000,00;

Per quanto riguarda invece il recupero di arretrati relativi agli anni precedenti (e relative sanzioni) dell'IMU la previsione di bilancio è stimata complessivamente in 1 milione di euro per ogni anno del triennio.

Più in generale con riferimento alla nuova IMU, la disciplina di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, prevede:

- l'esclusione dell'IMU sull'abitazione principale (eccezione fatta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) Le pertinenze vengono escluse dal perimetro dell'imposta in ragione di una pertinenza per tipologia (comma 741 lett. B); Sono da considerare abitazioni principali anche i fabbricati residenziali posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato; L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, esclusi quelli posseduti dai Comuni che insistono sul proprio territorio (comma 744).

Restano confermate, senza soluzione di continuità:

- l'applicazione della detrazione, in misura pari a €. 200,00 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. La stessa si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (comma 749);
- l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola (comma 758);
- la riduzione, prevista dal comma 747, lettera c), del 50% della base imponibile, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (vale a dire genitori e figli, comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia, ovvero possieda oltre all'immobile concesso in comodato, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- la riduzione, prevista dal comma 760, del 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, per le abitazioni locate a canone concordato;

Di seguito si riporta l'articolazione della tassazione ai fini IMU come da proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in corso di approvazione:

- aliquota di base: 1,06 per cento;
- aliquota per abitazioni principali limitatamente alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, come definite all'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 e precisamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: 0,4 per cento;
- aliquota per abitazioni classificate nelle categorie catastali di cui al punto precedente, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate: 0,4 per cento;
- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale da A/1 ad A/9 locate con contratto registrato: 1 per cento;
- aliquota per:
 - a) unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/7 locate a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998;
 - b) unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/5 locate al Comune ai sensi della deliberazione di GC n. 36 dell'11.2.2014 e destinate a nuclei famigliari in emergenza abitativa e/o sociale: 0,4 per cento;
- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale C1 (negozi con vendita al dettaglio e il cosiddetto artigiano di servizio), possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa o locate per le medesime finalità: 0,76 per cento;
- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale C/3 (laboratori artigiani), locate ad imprese artigiane o possedute da imprese artigiane ed impiegate per l'esercizio dell'attività artigiana: 0,76 per cento;
- aliquota per unità immobiliari di categoria catastale D/1 (opifici) impiegate per l'esercizio di attività produttiva: 1 per cento;
- aliquota per unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917/1986, interamente possedute da imprese costituite in data non antecedente all'1.1.2023 o locate a imprese costituite in data non antecedente all'1.1.2023 alle seguenti condizioni, idoneamente documentate:
 - a) il soggetto passivo d'imposta deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
 - b) le attività devono essere finalizzate alla ricerca scientifica e tecnologica o all'utilizzazione dei risultati della ricerca oppure svolgersi nell'ambito della creatività e del design;
 - c) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o di impresa, neppure in forma associata o familiare nello stesso immobile;
 - d) l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo, fatto salvo il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni oppure fatto salvo il periodo trascorso all'interno di incubatori di impresa: 0,76 per cento
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 per cento

Si confermano le seguenti detrazioni:

- euro 200,00 detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze, da applicarsi fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- detrazione di 200,00 euro anche all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e comunque non utilizzata.

TASI

Per effetto dell'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che ha determinato l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L.n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), la TASI risulta soppressa.

Resta la previsione della TASI recupero evasione e coattiva per € 11.000,00;

TARI

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Il presupposto per l'applicazione della tassa conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali, per la commisurazione della base imponibile, anche nel 2024, si continua a fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione.

L'Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha redatto il nuovo disciplinare per l'identificazione dei costi efficienti da coprire mediante gettito Tari, superando il precedente assetto che si basava sul DPR 158/1999. I criteri di calcolo e riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento vengono definiti attraverso il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) e utilizza il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

La TARI del 2024 si caratterizza per il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021

Fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA e in attesa di una revisione complessiva del DPR 27 aprile 1999, n. 158, è prorogata la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario di rifiuti prodotti e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti; inoltre le tariffe TARI 2022 potranno essere adottate, come previsto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 124/2019, utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, senza considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1.

Il termine per approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è disallineato rispetto a quello stabilito dal TUEL per l'approvazione del bilancio di previsione. Il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 fissa al 30 aprile di ciascun anno il termine per i suddetti adempimenti

La previsione, pari ad € 15.497.980,00, è stata iscritta tra le entrate tributarie dell'anno 2024 sulla base del Piano economico finanziario pluriennale approvato nel corso dell'anno 2022 ed aggiornato nel 2023 con delibera consiliare n.21 del 9.5.2023. Non appena approvato il nuovo PEF 2024, si procederà ad effettuare le variazioni di spesa ed all'approvazione delle relative tariffe.

Alla Tari si applica l'addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, da corrispondere alla Città Metropolitana di Milano per l'esercizio delle funzioni amministrative collegate alla tutela, protezione ed igiene ambientale.

Imposta di soggiorno

Con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 10 settembre 2014 l'Ente ha provveduto ad istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011.

Il relativo gettito, ai sensi del medesimo art. 4, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Con la delibera di Giunta comunale sono state riconfermate, per l'anno 2024, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento ed in particolare da quella regionale di settore.

Ai sensi dell'art. 4 del relativo regolamento comunale, la tariffa è dovuta fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi;

La previsione di entrata è stata stimata in 820.000,00 euro annui.

L'imposta di soggiorno sarà destinata, in conformità al disposto normativo di cui all'art.4, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011, a finanziare i seguenti interventi di spese corrente e di spesa in conto capitale:

Miss.	Progr.	Tit.	Macro	Denominazione delle spese	2024
5	2	1	103	Servizi per eventi	45.000,00
6	1	1	103	Servizi per eventi	15.000,00
10	2	1	103	Servizi di mobilità	665.000,00
10	5	2	202	Ampliamento illuminazione pubblica	90.000,00
10	5	1	103	Manutenzione stradale	5.000,00
					820.000,00

Addizionale Irpef

Per il triennio 2024-2026 viene confermata la decisione di applicare l'Addizionale IRPEF con l'aliquota massima dello 0,8%.

Al fine di tutelare, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di bilancio, le fasce reddituali più basse, è stata prevista una soglia di esenzione ad Euro 12.000,00 di reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, invariata rispetto all'esercizio precedente

Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Le previsioni di gettito sono state stimate in 9.550.000,00 euro per il 2024 in considerazione degli incassi dell'anno di imposta 2022.

Le modifiche apportate agli scaglioni IRPEF dalla legge di bilancio 2022, per il Comune di Sesto San Giovanni non hanno comportato conseguenze sull'addizionale comunale avendo l'Ente optato per una aliquota unica.

Si prevede inoltre una quota pari ad € 130.000,00 per addizionale IRPEF derivante da avvisi da accertamento.

Tosap - imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

A partire dal 2021 la Legge di bilancio 2020 istituisce il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione delle strade. Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Pertanto la Tassa occupazione suolo pubblico, l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni risultano soppresse;

Ai sensi di quanto disposto dal comma 736 dell'art.1 della legge 160/2019, con deliberazione consiliare n. 9 del 9.2.2021, il Comune di Sesto San Giovanni ha manifestato la volontà di proseguire il servizio di pubbliche affissioni in modo tradizionale (a mezzo degli impianti di affissione).

Recupero evasione tributaria

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento in materia di Tosap -imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono stimati prudenzialmente per il 2024 in € 100.000,00.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale, iscritto in bilancio in €. 11.130.000,00, è stato determinato tenendo conto:

- della perequazione più graduale approvata dalla legge di bilancio che ha previsto una progressiva diminuzione della quota fissa e di conseguenza un progressivo aumento della quota variabile calcolata in base ai costi standard e alla capacità fiscale;
- dell'incremento della dotazione del Fondo effettuato al fine di restituire agli enti le risorse decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica dal 2019 ai sensi dell'art.47 del D.L. n.66/2014 ;
- dell'incremento della dotazione del fondo per lo sviluppo dei servizi sociali comunali a partire dal 2021 e per gli asili nido a partire dal 2022 ai sensi della legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art.1 commi 791 e seguenti.
- dell'incremento della dotazione del fondo destinato a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

- Titolo 2 dell'Entrata:

Le previsioni per l'esercizio 2024 sono state effettuate tenendo conto degli elementi documentali istruttori forniti dai diversi Settori dell'Ente, nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza. Analoghe valutazioni sono state adottate per le previsioni relative al 2025 e 2026. Per tali esercizi le previsioni, ove non supportate dall'evoluzione della normativa di riferimento ovvero da stime effettuate dagli Uffici titolari della competenza, sono state definite prendendo in considerazione quelle effettuate per l'esercizio 2023.

Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2° dell'entrata, la previsione 2024 è stata stimata ad un valore di € 8,1 milioni e di circa € 7,7 milioni nel 2025 e di € 7,6 milioni nel 2026.

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali (tipologia 101)

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. *fiscalizzazione dei trasferimenti*). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla *comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet*.

E' stato riconfermato il contributo IMU/TASI previsto dalla legge di bilancio 2019, art. 1, comma 892 a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di euro 190 milioni da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Le previsioni di entrata

prendono a riferimento il decreto del Ministero del 14 marzo 2019 recante "Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033". Per il Comune di Sesto San Giovanni il contributo di cui sopra ammonta ad euro 142.081,57. L'ente nel triennio 2024-2025 ha destinato tali fondi alle manutenzioni ordinarie di messa in sicurezza di strade, stabili e scuole comunali.

E' stato previsto altresì, sempre a titolo di ristoro del mancato gettito TASI, l'attribuzione ai Comuni interessati di un contributo complessivo di 110 milioni di euro non vincolato. (art. 111-bis, comma 8, del D.L. n. 135/2018). Per il Comune di Sesto San Giovanni il contributo di cui sopra ammonta ad €. 82.257,75.

L'ammontare complessivo del Fondo Tasi iscritto a bilancio 2024 risulta pari a € 224.339,32.

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche locali (tipologia 101)

Per il 2024 i contributi correnti dello Stato (categoria 01) e della Regione (categoria 02) ammontano complessivamente a 8.1 milioni di euro ed i più rilevanti sono relativi ai servizi educativi, agli interventi socio-assistenziali.

Trasferimenti correnti da altri enti ed imprese (tipologia 103) per un importo complessivo di € 1.000,00 si riferiscono in particolare a sponsorizzazioni ed erogazioni liberali per il sostengo della cultura ed iniziative ambientali.

- Titolo 3 dell'Entrata:

Le previsioni per l'esercizio 2024 sono state effettuate tenendo conto degli elementi documentali istruttori forniti dai diversi Settori dell'Ente, nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza e da alcune scelte dell'Amministrazione.

Le entrate extratributarie dell'anno 2024 sono pari a complessive €. 23.676.737,00.

La previsione di entrate da "vendita di beni / servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (tipologia 100) ammonta ad €. 15.624.750,00. All'interno di questa tipologia meritano di essere segnalate le entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (categoria 3010200) tra le quali confluiscono le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale, disciplinati dall'art. 6 del D.L. n° 131/1983, dall'art. 3 del D.L. 51/1982 e dall'art 172 del D.Lgs. 267/2000 e individuati dal Decreto Interministeriale 31.12.1983.

Non rientra tra i servizi a domanda individuale a norma dell'art.34, comma 26, del D.L. 179/2012, il servizio di illuminazione votiva.

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

La vigente normativa, che si individua nell'art. 243, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, fissa nella percentuale del 36% la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale con i proventi tariffari, computando i costi dell'asilo nido al 50%;

Per quanto attiene al dettaglio delle tariffe dei servizi, si rinvia alle deliberazioni di Giunta di approvazione delle stesse allegate alla deliberazione di approvazione del bilancio 2024-2026.

Il trasporto scolastico

A norma del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" (pubblicato nella GU Serie Generale n.255/2019) nonché del parere della Corte dei Conti, Sez. controllo del Piemonte n. 46 del 6 giugno 2019, il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto e, come tale, risulta escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale;

Il servizio scuolabus deve essere inteso come un “servizio pubblico essenziale” posto a garanzia del diritto allo studio, la cui erogazione è doverosa per legge e «deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino». Pertanto, gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d'invarianza finanziaria, possono optare per l'erogazione del servizio in forma gratuita, oppure con una contribuzione delle famiglie «in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (Sezione delle autonomie della Corte dei conti - delibera n. 25/18 ottobre 2019).

Il servizio trasporto scolastico nel Comune di Sesto è rivolto agli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado “Einaudi” che risiedono nei quartieri Villaggio Falck e Pelucca.

Viene confermata la gratuità del servizio in considerazione degli elementi stabiliti dalle leggi in termini di distanza, di disagio, di obblighi a garantire la frequenza.

Entrate da proventi di beni e servizi dell'Ente

I proventi dei beni dell'Ente derivano essenzialmente:

- dall'affitto degli immobili relativi al patrimonio disponibile
- da proventi cimiteriali
- da concessioni di beni immobili relativi al patrimonio indisponibile
- dal canone patrimoniale unico

Le principali voci di entrata sono:

- Locazioni abitative stabili diversi
- Canone rete gas
- proventi cimiteriali
- Concessioni d'uso
- Canone unico patrimoniale
-

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

L'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019, a partire dal 2021, prevede l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone. Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti derivanti dai canoni e dai tributi sostituiti dal canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento di Euro 2.400.000,00.

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati

L'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, a partire dal 2021, prevede l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Tale canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento di Euro 250.000,00.

Tutte le attività legate alla gestione di questi nuovi canoni, sono affidate al Concessionario Dogre Srl.

Entrate da proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

La previsione di entrate da proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (tipologia 200) ammonta ad €. 2.244.500,00; in questa voce è ricompresa l'entrata relativa a proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada che ammonta complessivamente ad €. 2.100.000,00, di cui €. 856.646,00 confluiti nel fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) a copertura delle potenziali minori riscossioni rispetto agli accertamenti.

Tali proventi sono destinati, per il 50%, agli interventi e alle finalità previste dal vigente art. 208, comma 4, del dlgs 285/1992, con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

Entrate in conto capitale

Nel bilancio di previsione 2023 si prevedono le seguenti entrate di parte capitale:

- contributi regionali
- contributi ministeriali
- fondi Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) assegnati
- contributi da privati
- proventi da monetizzazioni aree a standard
- Proventi da alienazioni beni immobili

Sono infine previsti nella tipologia 500 i proventi delle concessioni edilizie e le relative sanzioni. La quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2024.

Le previsioni per il 2024 hanno tenuto conto della novella arrecata dalla legge di bilancio 2017 con il comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a usopubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;

Per il triennio 2024-2026 la quota dei contributi per permessi di costruzione utilizzata per garantire l'equilibrio del Bilancio di parte corrente è pari a complessivi 5.900.000,00.

Indebitamento

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso. Il comma 539 della legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), modificando l'art. 204 del dlgs 267/2000, ha elevato dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi dei mutui, sommato a quello derivante da garanzie prestate ed al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

Allo stato attuale l'Ente ha un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti risultanti dal Rendiconto del penultimo esercizio precedente l'annualità di bilancio, pari a 0,72%, contro un limite normativo del 10%.

Anticipazione da istituto tesoriere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente (Monte dei Paschi di Siena Spa), ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ogni esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese ed entrate.

La previsione è iscritta per pari importo al Titolo 7 delle Entrate, per l'apertura, e al Titolo 5 della Spesa, per la chiusura.

Strumenti derivati

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2024/2025 deve dare conto degli oneri e degli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. A tal fine si precisa che il Comune di Sesto San Giovanni non ha in essere contratti in strumenti derivati.

Oneri da Garanzie

Si riporta, di seguito, l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti:

- concessione di una fideiussione a favore dell'Istituto Credito Sportivo a garanzia del prestito di complessivi euro 165.000,00 nell'interesse dell'Associazione sportiva dilettantistica "Gruppo Sportivo Rondo Dinamo";
- concessione di una fideiussione a favore dell'istituto Credito Sportivo a garanzia del prestito di euro 480.000,00 nell'interesse dell'Associazione sportiva dilettantistica "SESTO 2012"

Garanzie prestate a favore di PA e altri soggetti	Tipologia	Debito residuo al 31.12.2023
Fideiussione per Euro 165.000,00	Polizza fideiussoria passiva art. 207 Tuel	114.526,42
Fideiussione per Euro 480.000,00	Polizza fideiussoria passiva art. 207 Tuel	379.190,05

Spese correnti

Le spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Le previsioni delle spese correnti sono state formulate:

- per le spese di personale: sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto di pensionamenti programmati e di possibili nuove assunzioni, in coerenza con il programma triennale di fabbisogno di personale;
- per le forniture per acquisto beni sulla base dei contratti in essere e delle effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- per i trasferimenti ad Enti partecipati: sulla base delle quote di partecipazione, tenuto conto di quanto stabilito dagli organi assembleari;
- per gli interessi passivi ed il rimborso della quota capitale: sulla base dei piani di ammortamento prestiti;
- sulla base delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- fondo di riserva e di cassa: nei limiti di cui all'art. 166, comma 2-ter del d.lgs. 267/2000 pari, rispettivamente, allo 0,3% delle spese correnti ed allo 0,2% delle spese finali;
- fondo crediti di dubbia esigibilità: si fa rinvio all'apposito paragrafo.

A livello complessivo la spesa corrente dell'esercizio 2024 ammonta ad €. 92.769.957,33.

Nella tabella che segue viene rappresentata la composizione del titolo 1 della spesa nel bilancio di previsione 2024-2026 per missione. Tale impostazione evidenzia degli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi.

	Missione	2024	2025	2026
Servizi istituzionali generali e di gestione	1	21.214.944,31	20.726.526,00	20.831.527,12
Ordine pubblico e sicurezza	3	4.214.193,00	4.310.487,00	4.214.192,88
Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	4	9.674.374,65	9.226.768,00	9.079.759,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	5	1.830.235,00	1.737.564,00	1.757.235,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6	503.210,00	580.837,00	461.210,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	4.129.819,67	4.173.138,00	3.791.478,00
Trasporti e diritto alla mobilità	9	16.240.937,00	15.891.058,00	15.851.837,00
Soccorso civile	10	4.070.599,00	4.027.961,00	4.069.979,00
	11	58.400,000	53.400,00	58.400,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12	24.452.937,70	23.219.103,00	23.265.448,00
Tutela della salute	13	10.000,00	10.000,00	10.000,000
Sviluppo economico e competitività	14	457.967,00	394.295,00	455.967,00
Relazioni internazionali	19	800,00	800,00	800,00
Fondi e accantonamenti	20	5.316.940,00	5.584.429,00	5.309.600,00
Debito pubblico	50	594.600,00	567.650,00	659.250,00

Per un'analisi dei fattori produttivi della spesa corrente, si riporta la tabella della ripartizione del titolo 1 per macroaggregati:

MACROAGGREGATI (TIT.1 SPESA)	2024 previsione
Redditi da lavoro dipendente	21.462.122,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.439.241,00
Acquisto di beni e servizi	53.719.596,33
Trasferimenti correnti	5.446.015,00
Interessi passivi	603.100,00
Altre spese pe redditi di capitale	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	250.700,0
Altre spese correnti	9.849.183,00

Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

La legge di bilancio 2020, la n. 160/2019, ha eliminato tutti i vincoli relativi al contenimento delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missione, formazione, sponsorizzazione, incarichi per studi e consulenza, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, acquisto, manutenzione e locazione di immobili.

Limiti alla Spesa di Personale

La spesa di personale per il 2024 è pari ad euro 21.462.122,00 (macroaggregato 101).

Con riferimento alle assunzioni di personale, si segnala che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con il D.M. 17 marzo 2020 sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Il nostro ente presenta un rapporto spesa personale/entrate correnti (al netto del FCDE) dell'ultimo rendiconto della gestione approvato (anno 2022) pari al 24,70%.

Con riferimento al salario accessorio, si precisa che le somme in bilancio sono state stanziate tenendo presente:

- la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.";
- l'adeguamento del predetto limite, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Una disamina più analitica meritano le voci relative ai seguenti Fondi:

Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate

Dal primo gennaio 2015 sono in vigore i commi 550 e seguenti dell'art. 1 della legge di stabilità 147/2013, così come integrati dall'art. 21 del dlgs 175/2016.

Il suddetto quadro normativo prevede, a partire dal 2018, a carico delle Pubbliche Amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in un apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice civile.

Accantonamento per spese potenziali

Tra le passività potenziali rientrano anche le spese per indennità di fine mandato del Sindaco. Tali spese costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale si è ritenuto opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione un apposito accantonamento denominato "Fondo spese per indennità di fine mandato". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e a fine esercizio l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Accantonamento fondo rischi spese legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, sono stati previsti accantonamenti al fondo rischi spese legali per euro 30.000,00 nel 2024, 2025 e 2026.

Fondo garanzia debiti commerciali

Il comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ha previsto che gli Enti che:

- presentano un indicatore dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali;
- non hanno ridotto alla data del 31.12 dell'anno precedente lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del secondo anno precedente;
- non abbiano assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul propri sito istituzionale,
- devono accantonare risorse per dotare il Fondo Garanzia Debiti Commerciali nel bilancio successivo, entro il 28 febbraio, con atti di Giunta Comunale.

Dalle risultanze dell'ultimo esercizio chiuso (anno 2022) non ricorrono le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali nel bilancio di previsione 2023.

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Evidenziato che con delibere di Giunta Comunale n. 20 del 15/02/2022 e n. 39 del 1.03.2022 è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva in esercizio provvisorio per la copertura finanziaria di lavori pubblici ed interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di immobili ed aree interessate dagli eventi atmosferici del 7 febbraio 2022, ai sensi del punto 8.12 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 il quale prevede che *"nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio."*

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Una delle principali novità del nuovo ordinamento contabile introdotto dal decreto legislativo n. 118/2011 è quella relativa all'obbligatorietà di un accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità. Detta posta di bilancio è un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate

nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In sede di bilancio di previsione è quindi necessario individuare le categorie o i capitoli di entrate stanziati che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, dopo di che si procede al calcolo della quota da accantonare, mediante l'applicazione di formule matematiche contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011.

L'Ente ha individuato le voci di entrata di cui al prospetto di seguito riportato, alle quali è stata applicata la formula della media semplice delle riscossioni del quinquennio precedente, intese come incassi di competenza ed accertamenti di competenza, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Per il calcolo della percentuale di riscossione del quinquennio precedente ci si è avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 107-bis. DL 18/2020: *“A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021”*.

In base a quanto previsto dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, a decorrere dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

La quota annua da accantonare risulta evidente nel seguente prospetto:

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO	% INCASSO	MEDIA % D'INCASSO	% DI MANCATO INCASSO	Q.TA FCDE 2024 (100%)	Q.TA FCDE 2025 (100%)	Q.TA FCDE 2026 (100%)		
69	IMU AVVISI ACCERTAMENTO/VIOLAZIONI	2018	55,78%	88,61%	11,39%	56.940,09	56.940,09	56.940,09		
		2019	95,76%							
		2020	95,76%							
		2021	95,76%							
		2022	100,00%							
95/97/ 101/ 103001	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2018	83,71%	82,67%	17,33%	2.725.668,02	2.736.900,40	2.736.900,40		
		2019	83,06%							
		2020	83,06%							
		2021	83,06%							
		2022	80,44%							
2.782.608,11	2.793.840,49	2.793.840,49								
325000-325050	PENE PECUNiarIE PER CONTRAVV.STRADALI	2018	26,57%	46,46%	53,54%	856.645,66	856.645,66	856.645,66		
		2019	53,09%							
		2020	53,09%							
		2021	53,09%							
		2022	46,46%							
						856.645,66	856.645,66	856.645,66		
86-87-90	canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico)	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2018	84,03%	96,81%	3,19%	5,13%	141.130,00	141.130,00	141.130,00
			2019	100,00%						
			2020	100,00%						
			2021	100,00%						
			2022	100,00%						
79-83		CANONE RICOGNITORIO	2018	89,34%	77,53%	22,47%				
			2019	66,11%						
			2020	66,11%						
			2021	66,11%						
			2022	100,00%						
55-55/10		IMPOSTA PUBBLICITA'	2018	100,00%	100,00%	0,00%				
			2019	100,00%						
			2020	100,00%						
			2021	100,00%						
			2022	100,00%						
130		PROVENTO TASSA AFFISSIONI	2018	100,00%	100,00%	0,00%				
			2019	100,00%						
			2020	100,00%						
			2021	100,00%						
			2022	0,00%						
88000-88050		C.U.P.	2018		100,00%	0,00%				
			2019							
			2020							

		2021						
		2022	103,50%					
401/3	LOCAZ NON ABITATIVE - AFFITTI	2018	63,75%	64,71%	35,29%	68.036,16	68.036,16	68.036,16
		2019	57,78%					
		2020	57,78%					
		2021	57,78%					
		2022	86,47%					
401/4 -401/5 -401/6 - 401/7 -401/8 -	CONCESSIONI D'USO	2018	60,96%	78,04%	21,96%	170.495,63	170.495,63	170.495,63
		2019	82,65%					
		2020	82,65%					
		2021	82,65%					
		2022	81,28%					
400/3	LOCAZIONI ABITATIVE - AFFITTI	2018	82,08%	78,58%	21,42%	420.839,66	420.839,66	420.839,66
		2019	77,97%					
		2020	77,97%					
		2021	77,97%					
		2022	76,93%					
393	SCUOLE - RETTE REFEZIONE	2018	85,39%	97,08%	2,92%	67.644,30	67.644,30	67.644,30
		2019	100,00%					
		2020	100,00%					
		2021	100,00%					
		2022	100,00%					
312/99	LAMPADE VOTIVE	2018	87,20%	95,91%	4,09%	12.266,26	12.266,26	12.266,26
		2019	98,91%					
		2020	98,91%					
		2021	98,91%					
		2022	95,63%					
387	RETTE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	2018	92,62%	95,83%	4,17%	22.935,98	22.935,98	22.935,98
		2019	97,00%					
		2020	97,00%					
		2021	97,00%					
		2022	95,53%					
						903.347,99	903.347,99	903.347,99
341	LOCAZIONI NON ABITATIVE STABILI DIVERSI RIMBORSO SPESE	2018	75,56%	71,35%	28,65%	18.051,48	18.051,48	18.051,48
		2019	60,55%					
		2020	60,55%					
		2021	60,55%					
		2022	99,52%					
338	LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI RIMBORSO SPESE	2018	91,20%	81,44%	18,56%	255.733,51	255.176,76	255.176,76
		2019	78,73%					
		2020	78,73%					
		2021	78,73%					
		2022	79,82%					
						273.784,98	273.228,24	273.228,24
						4.816.386,74	4.827.062,37	4.827.062,37

Non sono state oggetto di iscrizione a fondo crediti di dubbia esigibilità le seguenti entrate:

- fondi oggetto di trasferimento da parte dello Stato;
- addizionale IRPEF, in quanto oltre a registrare negli ultimi anni un allineamento degli incassi rispetto alla competenza, l'introduzione del criterio di accertamento nel punto 3.7.5 del principio contabile 4-2 allegato al D.Lgs. 118/2011 rende non necessario tale accantonamento;
- Imu (gettito base), in quanto versata per autoliquidazione e quindi accertata con il criterio di cassa;
- diritti sulle pubbliche affissioni e imposta sulla pubblicità, per le quali non si rinviene la necessità di accantonamento alla luce dell'andamento storico delle entrate;
- le entrate da trasferimenti correnti in quanto stanziamenti riferiti a tipologie per le quali non è prevista la necessità di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 4-2 al D.Lgs. 118/2011);
- le entrate extratributarie riconducibili alle seguenti fattispecie:
 - entrate per le quali il pagamento è condizione per la fruizione della prestazione (diritti di segreteria, diritti per rilascio carte di identità, diritti trasporto funebre, proventi per celebrazione matrimoni, ecc.), che vengono quindi versate anticipatamente;
 - entrate per le quali per l'andamento storico o per il soggetto debitore (società partecipate) non si reputa allo stato necessario costituire accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità;
- le entrate in conto capitale in quanto in linea generale gli eventuali crediti a fine anno potranno derivare da pratiche relative a permessi a costruire, per le quali è comunque prevista la presentazione di garanzia fideiussoria in caso di concessione di rateizzazione.

Spese di investimento

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) entrate da accensione prestiti (Titolo 6), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente.

Nella tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo 2 per missione nel bilancio 2024/2026.

Missione	2024	2025	2026
1	2.295.000,00	795.000,00	380.000,00
3	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	11.257.739,04	3.419.594,89	537.600,00
5	960.950,00	1.047.813,39	211.550,00
6	448.000,00	100.000,00	20.000,00
8	3.010.000,00	2.150.000,00	635.000,00
9	1.292.350,00	247.000,00	47.000,00
10	7.635.000,00	2.519.000,00	2.065.000,00
11	0,00	0,00	0,00
12	2.875.000,00	2.895.000,00	2.265.000,00
14	0,00	0,00	0,00
20	641.000,0	423.888,00	330.000,00

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici.

I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in coerenza con gli strumenti urbanistici.

I trasferimenti e i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi già concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.

L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata.

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente 2024 previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella tabella successiva:

Descrizione	Fonte di finanziamento	Importo
ampliamento illuminazione pubblica	Imposta di soggiorno	90.000,00
spese condominiali straordinarie	Avanzo corrente	40.000,00
acquisto arredi biblioteca comunale (Adesione piattaforma ArtBonus)	Erogazioni liberali a sostegno della cultura	1.000,00
interventi straord. stabili ERP – spese condominiali	Avanzo corrente	5.000,00
Manutenzioni straordinarie stabili comunali	Avanzo corrente	5.000,00
contributo investimenti Consorzio Parco Nord Milano	Avanzo corrente	47.000,00

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Equilibri di bilancio

Il Bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione. Per le previsioni di cassa, il bilancio di previsione deve garantire un fondo cassa finale non negativo.

Oltre a tale principio di equilibrio generale, esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli delle entrate, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla legge.

Gli equilibri di bilancio di parte corrente sono stati inoltre garantiti dalla riduzione di parte delle spese correnti, assicurando comunque l'assolvimento dei servizi essenziali dell'Ente, nonché dall'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale nel rispetto di quanto

disposto nell'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) e dalle risorse derivanti dall'operazione di rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti deliberata con atto consiliare n.21 in data 26.5.2020 che, Il comma 5-octies dell'articolo 3 DL 228/2021 è possibile utilizzare, fino al 2024, senza vincoli di destinazione (quindi anche per la spesa corrente).

Per la verifica degli equilibri, si rimanda all'apposito prospetto allegato alla documentazione a corredo del Bilancio di previsione 2024/2026.

Di seguito si evidenzia l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa corrente e per investimenti:

- entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge:

- oneri di urbanizzazione pari ad euro 3.500.000,00 nel 2024, euro 1.200.000,00 nel 2025 e 2026 per le tipologie di interventi rese ammissibili dall'art 1 comma 460 della legge 232/2016: manutenzioni ordinarie di opere di urbanizzazione.

Applicazione Avanzo presunto

L'applicazione dell'avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000, è comunque disciplinato dall'art.187 del Tuel che dispone "...l'avanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio immediatamente precedente, può essere iscritto nel bilancio di previsione ... Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati".

Non sono state utilizzate quote di avanzo presunto in sede di predisposizione del bilancio 2024-2026.

Fondo pluriennale vincolato

Parte Entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd "*potenziata*" di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata	2024	2025	2026
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	2.241.107,33	1.955.033,00	1.955.033,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	5.344.389,04	2.841.294,89	1.175.000,00
Totale Entrate FPV	7.585.496,37	4.796.327,89	3.130.033,00

Parte Spesa

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa	2024	2025	2026
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	1.955.033,00	1.955.033,00	1.955.033,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	2.841.294,89	1.175.000,00	430.000,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Spese FPV	4.796.327,89	3.130.033,00	2.385.033,00

Vincoli di Finanza Pubblica

Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'impianto normativo del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio avvenuta con la sentenza n. 101/2018 della Corte Costituzionale, la legge di bilancio 2019 ha riscritto le regole affinché un ente possa essere considerato in equilibrio ai fini della realizzazione dei vincoli di finanza pubblica.

La sentenza 101/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016 nella parte in cui stabilisce che "a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza". La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove "non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di competenza". Sulla base della bocciatura da parte del Giudice delle leggi, la legge di bilancio per il 2019 ha previsto che "le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Partendo dal principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e considerando che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza alla UE, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Conseguentemente, in sede previsionale, con ricorre più l'obbligo di dimostrare il rispetto del vincolo di finanza pubblica relativo al bilancio in equilibrio, in quanto è solo in fase di rendicontazione, attraverso il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, che si potrà verificare il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio.

Organismi partecipati

Il comune di Sesto San Giovanni partecipa al capitale delle seguenti società:

1. PROARIS S.r.l. in liquidazione 40%
2. CAP HOLDING S.p.A. 9,98%
3. CTP S.p.A. in liquidazione 41,71%
4. ZERO C 7,6%
5. BCC MILANO 0,0007%

Prospetto riepilogativo delle risultanze degli Organismi Partecipati (valori al 31.12.2022)					
<i>Organismo Partecipato</i>	<i>Capitale sociale</i>	<i>%</i>	<i>Patrimonio netto</i>	<i>Valore della Produzione</i>	<i>Risultato Economico Conto</i>
Proaris srl in liquidazione	1.875.000	40	5.144.491	107.461	-4.980
Cap Holding Spa	571.381.786	9,98	853.373.897	432.735.320	5.724.641
ZERO C Spa	2.000.000	7,6	3.182.272	1.450.125	-592.906
CTP spa in liquidazione	100.000	41,71	-€ 4.815.944	0	-53.169
BCC Milano	52.769.470	0,0007			42.901.017

Il Comune di Sesto San Giovanni partecipa anche alle seguenti forme associative

Denominazione partecipate	Capitale sociale	Quota % al 31/12/2022	Patrimonio netto	Valore della Produzione	Risultato Economico Conto
Afol Metropolitana	1.099.754	2,44	4.604.588	23.911.980	1.681
Cimep – in liquidazione		35,1	dati non disponibili		
Culture socialità biblioteche network operativo	436.419	11,14	603.027	7.074.333,00	3.332,00
Parco Nord	12.168.690	5,7	33.023.173	6.676.284	188.248
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus	900.000	3,31	15.789.118	1.041.594	-303.710
Fondazione ISEC Onlus	1.327.714	33,34	1.487.056	230.887	12.498
Fondazione La Pelucca	8.647.615	50	3.273.761	10.479.130	60.860
Fondazione GeneriAmo Sesto	183.250	100	289.869	1.596.053	7.133

PIM – Centro studi programmazione intercomunale area metropolitana	100.000	1,93	1.286.454	1.974.888	9.523
FPMCI –Fondo prov in- ciale milanese per la coop. Internaz.	23.702	4,54	dati non disponibili		
I.T.S.LOMBARDIA MEC- CATRONICA	100.000	3,7	513.364	3.356.716	1.278
Agenzia TPL -Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia	0,000,00	5,7066	611.576	125.148.040	222.579

Si precisa che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune di Sesto San Giovanni ha adottato:

- la Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 - comma 2 - del dlgs. 175/2016 approvata con delibera di Giunta n. 44 del 26/09/2017;
- la ricognizione periodica delle società partecipate (anno 2019) ex art. 20 D.Lgs 175/2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 78 del 22/12/2020;
- la ricognizione periodica delle società partecipate (anno 2020) ex art. 20 D.Lgs 175/2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 72 del 14/12/2021;
- la ricognizione periodica delle società partecipate (anno 2021) ex art. 20 D.Lgs 175/2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr 76 del 20.12.2022